Società neocostituite, trasformazioni progressive e regressive o casi di interruzione o rinnovo della tassazione di gruppo: approvato un modello polivalente per consentire le opzioni fuori da Unico

Trovano spazio in un unico modello le comunicazioni per i quattro regimi di: ***tonnage tax*, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP.** Con il **provvedimento del 17 dicembre 2015**, l'Agenzia delle Entrate, infatti, approva il modello di comunicazioni per questi quattro regimi, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, da utilizzare in determinate ipotesi come per esempio quella legata alle variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax*. Il provvedimento definisce anche le modalità di presentazione e di trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione in via telematica utilizzando il *software* "*Regimi opzionali*" disponibile sul sito delle Entrate.

Le novità del 2015 – In base alle norme contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, l'opzione per i quattro regimi va comunicata all'Agenzia delle Entrate **al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi** (**quadro OP**) e dell'IRAP (**quadro IS**) **relative al periodo di imposta dal quale si vuole esercitare o rinnovare l'opzione o confermare l'adesione ai regimi**. Le società che non possono comunicare l'opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il

regime di trasparenza fiscale con il modello Unico, poiché sono nel **primo anno di attività**, oppure devono **ricorrere a un diverso modello Unico** (ad esempio, società di persone e società di capitali) **in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente**, possono farlo ora con il nuovo modello approvato.

Quando si utilizza il modello – La predisposizione di un unico modello di comunicazione al posto di quattro modelli distinti rappresenta una rilevante semplificazione sia per i contribuenti che per l'Amministrazione. Con il nuovo modello potranno essere comunicate le **variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *Tonnage tax*, l'interruzione della tassazione di gruppo o il mancato rinnovo dell'opzione,** la perdita di efficacia o la conferma dell'opzione per la **trasparenza fiscale e l'opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali.**

La comunicazione può essere presentata direttamente o tramite un intermediario abilitato. Nel dettaglio, il provvedimento approva il modello di "*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP*" con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della ***Tonnage tax***(articolo 5 del D.M. *Mef* del 23 giugno 2005);
- interruzione della **tassazione di gruppo** o mancato rinnovo dell'opzione (articoli 13 e 14 del D.M. *Mef* del 9 giugno 2004
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del D.M. *Mef* 23 aprile 2004);
- **opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *Tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono**

comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) **in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente;**

- **opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP** secondo le regole dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP **in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione** (ad esempio, **primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività**).

Per saperne di più in merito all'opzione per la determinazione dell'IRAP dovuta da società di persone e imprese individuali in regime di contabilità ordinaria in base al bilancio anziché in base alle regole fiscali, vedi:

- Circolare 60 E del 2008 (**in *"Finanza & Fisco" n. 40/2008, pag. 3567***) nel paragrafo 4, dove l'Agenzia della entrate ha dettato le istruzioni sulle modalità e durato dell'opzione per la determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. n. 446/1997.

Sulle modalità di determinazione del valore della produzione per le società di capitali e per le società di persone e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che hanno esercitato opzione, vedi:

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 E del 26 maggio 2009 **(in *"Finanza & Fisco" n. 22/2009, pag. 1754*)**;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. n. 36 E del 16 luglio 2009 **(in *"Finanza & Fisco" n. 28/2009, pag. 2417*)**;

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 22 luglio 2009 **(in *"Finanza & Fisco" n. 28/2009, pag. 2421)***;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26 E del 20 giugno 2012 ***(in "Finanza & Fisco" n. 17/2012, pag. 1302).***